

IL PROFUMO DEL MOSTO COTTO

Soliera (MO), 13 ottobre 2024

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 1 - Soggetto organizzatore

La manifestazione "Il profumo del mosto cotto" è organizzata da **Fondazione Campori**, Piazza Repubblica 1, 41019 Soliera (Mo). Per informazioni: info@fondazionecampori.it, tel. 059 568580.

Art. 2 - Sede, data, orari

La manifestazione avrà luogo nel centro storico di Soliera (MO) il **13 ottobre 2024 dalle ore 9.00 al tramonto**. L'ingresso al pubblico è gratuito.

Art. 3 - Iscrizioni

La partecipazione alla manifestazione come espositori per l'edizione 2024 è **gratuita**.

Per effettuare l'iscrizione, si prega di inviare via e-mail all'indirizzo info@fondazionecampori.it la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta, allegando copia documento di identità in corso di validità del richiedente, **entro il 27 settembre 2024**.

Le domande incomplete o non conformi non saranno sottoposte alla valutazione dell'organizzazione. L'organizzazione si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, le domande di partecipazione pervenute, escludendo gli operatori considerati inadeguati al livello e allo spirito della manifestazione.

Art. 4 - Assegnazione degli spazi espositivi

L'assegnazione degli spazi è di esclusiva competenza dell'organizzazione, che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze, a collocare gli espositori tenendo conto della data di presentazione della domanda, della categoria merceologica e della presenza in precedenti edizioni della manifestazione.

Art. 5 – Annullamento della manifestazione e mancata partecipazione

L'Organizzatore si riserva la facoltà di annullare la manifestazione per cause di forze maggiore fino al giorno precedente la data prefissata, dandone opportuna comunicazione a tutti gli espositori iscritti. Inoltre, l'Organizzatore si riserva la possibilità di sospendere la manifestazione, completamente o in parte, durante il suo svolgimento, in caso di maltempo o nel caso in cui venissero a crearsi situazioni che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza dei partecipanti.

Agli espositori è richiesto, nel caso in cui non fossero in grado di partecipare alla manifestazione per qualsiasi causa, di comunicarlo tempestivamente all'organizzazione.

Art. 6 - Misure per la sicurezza della manifestazione

Ferme restando tutte le norme e disposizioni in materia di riunioni in luoghi pubblici, è fatto **esplicito divieto** agli espositori, se non autorizzati dall'organizzazione, di:

- utilizzare gruppi elettrogeni;
- utilizzare fiamme libere;
- utilizzare bombole GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di automezzi oppure impianti a GPL non alimentati da rete;
- circolare o sostare con veicoli non autorizzati all'interno della zona dedicata alla manifestazione;
- esporre e commercializzare prodotti non contemplati nella domanda di partecipazione, salvo successiva autorizzazione;

- distribuire materiale pubblicitario non di propria pertinenza o al di fuori del proprio spazio espositivo;
- usare il marchio dell'organizzazione e della manifestazione senza autorizzazione;

Gli espositori sono inoltre tenuti a:

- in caso di installazione di gazebo o altri allestimenti, ancorarli opportunamente al suolo con zavorre mobili;
- fornire in loco una dichiarazione di corretto montaggio degli allestimenti sulla base della certificazione di idoneità statica della struttura e secondo la buona regola dell'arte, nel rispetto delle prescrizioni previste dal certificato di collaudo e alle vigenti norme tecniche, di sicurezza e antincendio;
- collegare direttamente alla presa elettrica assegnata, messa a disposizione dall'organizzazione, ogni singola apparecchiatura elettrica (lampade, frigo, etc.);
- qualora all'interno delle strutture si configuri la necessità di installare impianti elettrici oltre ai normali cavi di alimentazione degli apparecchi, consegnare prima dell'inizio della manifestazione dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a firma di un Installatore qualificato ai sensi del D.M.37/08;
- curare con la massima diligenza la sicurezza di impianti e apparecchiature per la conservazione delle derrate alimentari, per l'elaborazione e la cottura dei cibi e tutte le altre attività connesse;
- garantire che il personale addetto alla distribuzione e manipolazione dei prodotti alimentari sia in regola con le disposizioni vigenti in materia sanitaria;
- curare il rispetto puntuale di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro dei propri addetti;
- provvedere alla pulizia del proprio espositivo e allo smaltimento dei rifiuti.

Gli espositori che collegano all'impianto elettrico le proprie attrezzature e quelli che sono autorizzati dall'organizzatore ad utilizzare fiamme libere o gas combustibile dovranno dotarsi di un presidio antincendio con capacità estinguente non inferiore a 34A 233 BC/ 113 B C (estintori portatile polvere 6 KG o a CO2 5KG). Gli espositori che il giorno della manifestazione non saranno dotati di estintore non potranno allestire il proprio stand.

Art. 7 - Allestimento/ disallestimento

Salvo diversa prescrizione, le aree espositive vengono messe a disposizione degli espositori per l'**allestimento dalle ore 7.00 alle ore 9.00 del 13/10/2024**.

L'allestimento dovrà conformarsi a quanto previsto dal regolamento generale e non arrecare danno agli spazi espositivi vicini. L'organizzazione non fornisce per le aree nude pareti divisorie tra gli spazi espositivi. Nel caso in cui l'espositore occupi un'area di dimensioni maggiori a quelle dichiarate nella domanda di partecipazione, dovrà rientrare nell'ambito dell'area assegnata.

Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 9.00 del giorno 13/10/2024 sono considerati abbandonati e si ritengono rimessi a disposizione dell'organizzazione.

Gli espositori dovranno **disallestire lo spazio espositivo entro le ore 20.30** e riconsegnarlo nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione. È vietato iniziare le operazioni di disallestimento o abbandonare gli spazi espositivi prima dell'orario stabilito per la chiusura della manifestazione.

Nel caso gli espositori dovessero abbandonare beni di proprietà, l'organizzazione declina ogni responsabilità e si riserva la facoltà di procedere al ritiro e immagazzinamento.

Art. 8 – Vigilanza e sicurezza

La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente agli espositori per tutta la durata della manifestazione.

Art. 9 - Responsabilità dell'organizzazione

L'espositore è **responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose** causati dalle attrezzature, strutture, o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati. L'organizzazione declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla manifestazione nonché riguardo a qualsiasi danno che possa

derivare agli oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.

L'organizzazione declina inoltre ogni responsabilità su eventuali contravvenzioni comminate agli espositori per infrazioni commesse al di fuori delle fasi di allestimento/disallestimento e a veicoli le cui targhe non siano state comunicate o siano state comunicate in modo errato.

Qualsiasi iniziativa collaterale alla manifestazione effettuata da aziende espositrici dovrà essere comunicata all'organizzazione. Si ricorda che sono a carico della ditta espositrice i diritti connessi alla pubblica esecuzione di musica registrata.

Art. 10 – Accettazione del regolamento

L'espositore, presa visione del regolamento generale, dichiara di accettarlo in ogni sua parte. L'organizzazione si riserva il diritto di emanare successivamente ulteriori disposizioni per meglio regolare l'andamento della manifestazione Tali norme hanno valore pari a quelle del presente regolamento e sono obbligatorie per tutti gli espositori.

Art. 11 - Sospensione e revoca della partecipazione

L'organizzazione si riserva di sospendere la partecipazione alla manifestazione, anche con chiusura dello spazio espositivo, in caso di inosservanza delle norme previste nel presente regolamento.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Modena.